

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

P.A. 555/ACU/2025

LOTTO N. _____ CIG _____

INDICE

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO	3
ARTICOLO 1 – PREMESSE E DEFINIZIONI.....	4
ARTICOLO 2 – OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO	4
ARTICOLO 3 – OBBLIGHI DEL FORNITORE	5
ARTICOLO 4 – VERBALE DI AVVIO ESECUZIONE DELLA FORNITURA	6
ARTICOLO 5 – IMPORTO MASSIMO DI SPESA – PREZZI UNITARI – REVISIONE PREZZI 7	
ARTICOLO 6 – DURATA DELL’ACCORDO QUADRO – PROROGA TECNICA.....	8
ARTICOLO 7 – RESPONSABILE DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO	8
ARTICOLO 8 – CONTABILIZZAZIONE DELLE FORNITURE , VERIFICA DI CONFORMITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DELLA RATA DI SALDO 9	
ARTICOLO 9 – PENALI.....	9
ARTICOLO 10 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA DELL’ACCORDO QUADRO	10
ARTICOLO 11 – MODIFICHE DELL’ACCORDO QUADRO	11
ARTICOLO 12 – GARANZIA DEFINITIVA	11
ARTICOLO 13 – ASSICURAZIONI A CARICO DEL FORNITORE	12
ARTICOLO 14 - SUBAPPALTO	12
ARTICOLO 15 – ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI E RETRIBUTIVI – INTERVENTO SOSTITUTIVO.....	14
ARTICOLO 16 – CESSIONE DELL’ACCORDO QUADRO E DEL CREDITO	15
ARTICOLO 17 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	15
ARTICOLO 18 – SICUREZZA SUL LAVORO	16
ARTICOLO 19 – ELEZIONE DI DOMICILIO	16
ARTICOLO 20 – SPESE CONTRATTUALI	16
ARTICOLO 21 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ – CODICE DI COMPORTAMENTO.....	17
ARTICOLO 22 –FORO COMPETENTE.....	20
ARTICOLO 23 – PRIVACY	20
ARTICOLO 24 – DOCUMENTI ACCORDO QUADRO.....	20
ARTICOLO 25 – DISPOSIZIONI FINALI	20

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

TRA

ASIA Napoli SpA (Codice Fiscale e Partita Iva 07494740637) con sede in Napoli, alla Via Ponte dei Francesi n. 37/D, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore* _____ - (di seguito denominata anche "Stazione Appaltante" o "ASIA");

E

_____ - (di seguito denominato "Fornitore");
Congiuntamente definite "Parti".

PREMESSO

- 1) che ASIA, svolge in regime di *in house providing* il servizio di igiene urbana per conto del Comune di Napoli, in forza del contratto di servizio del 7 ottobre 2019, a rogito del Notaio Paolo Morelli di Napoli (Rep. 141457; Racc. 32139);
- 2) che ASIA, con decisione a contrarre dell'Amministratore Unico n. 44 del 17 marzo 2025, ha disposto di indire una procedura aperta, suddivisa in tre lotti, ciascuno dei quali finalizzato alla conclusione di un accordo quadro con un unico operatore per l'affidamento della fornitura di ricambi equivalenti alla marca Iveco, di ricambi equivalenti a varie marche europee ed asiatiche e ricambi equivalenti alla marca Effedi da utilizzare per le attività di manutenzione del parco veicolare di ASIA;
- 3) che a tal fine, ASIA - con bando trasmesso alla BDNCP in data _____ 2025 - ha indetto, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023 (di seguito anche solo "Codice"), la procedura telematica aperta denominata 555/ACU/2025, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del Codice;
- 4) che all'esito delle operazioni di gara l'organo preposto alla valutazione delle offerte ha formulato la proposta di aggiudicazione del lotto _____ in favore del concorrente _____ che ha offerto un ribasso unico percentuale del _____ sui prezzi unitari inerenti alla fornitura dei ricambi equivalenti della marca _____ da utilizzare per le attività di manutenzione del parco veicolare di ASIA;
- 5) che la Stazione Appaltante ha completato con esito positivo tutte le verifiche in ordine alla sussistenza in capo al predetto concorrente dei requisiti generali e speciali previsti dalla *lex* di gara;
- 6) che la Stazione Appaltante, con determina dell'Amministratore Unico n. _____ del _____ 2025, ha disposto l'aggiudicazione del lotto n. ____ della procedura aperta 555/ACU/2025 in favore del sopra menzionato concorrente;
- 7) che Il Fornitore ha comprovato il possesso dei requisiti di esecuzione previsti;
- 8) che Il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e una polizza RCT/O. La menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al presente accordo quadro, forma parte integrante e sostanziale del medesimo.

Tanto premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 – PREMESSE E DEFINIZIONI

1.1 Le premesse del presente accordo quadro, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusa tutta la documentazione di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro:

- a) Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati;
- b) Offerta Economica del Fornitore.

1.2 Definizioni

Nell'ambito del presente accordo quadro, si intende:

- a) per **Stazione Appaltante**: A.S.I.A. Napoli S.p.A. come in epigrafe identificata;
- b) per **Fornitore**: l'operatore economico _____ come in epigrafe identificato che, conseguentemente, sottoscrive il presente accordo quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto;
- c) per **Parti**: la Stazione Appaltante e il Fornitore;
- d) per **Accordo Quadro**: il presente atto, comprensivo di tutti i documenti innanzi richiamati, concluso tra A.S.I.A. Napoli S.p.A., da una parte, e il Fornitore dall'altra, con lo scopo di disciplinare le condizioni e le modalità di affidamento e di esecuzione delle prestazioni oggetto dello stesso;
- e) per **Responsabile Unico del Progetto** si intende l'ing. Gennaro Luongo.

ARTICOLO 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

2.1 La stipula del presente accordo quadro tra la Stazione Appaltante e il Fornitore ha la funzione di regolamentare l'emissione, nel periodo di durata dello stesso, degli ordini di fornitura previsti nel CSA. La decisione della Stazione Appaltante di addivenire o meno all'emissione degli ordini di fornitura in esecuzione del presente accordo quadro ha carattere eventuale e discrezionale, sulla base del proprio fabbisogno. Resta, pertanto, inteso che:

- a) la stipula del presente accordo quadro non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante all'emissione degli ordini di fornitura e a raggiungere l'importo massimo di spesa previsto al successivo art. 5;
- b) Il Fornitore, per contro, ha l'obbligo, fino a concorrenza del predetto importo massimo, di eseguire le prestazioni oggetto degli ordini di forniture nel periodo di durata del presente accordo e fino a concorrenza dell'importo massimo di spesa pattuito;
- c) Il Fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta in relazione al presente accordo quadro qualora la Stazione Appaltante non emetta gli ordini di fornitura o non esaurisca il predetto importo massimo presunto di spesa.

2.2 Oggetto del presente accordo quadro è l'affidamento della fornitura di ricambi equivalenti della marca _____ da utilizzare per le attività di manutenzione del parco veicolare di ASIA, nel rispetto di condizioni, modalità, tempistiche e specifiche tecniche previste e prescritte nel presente accordo quadro, nel CSA e relativi allegati, nonché in tutti gli atti innanzi richiamati. Le

forniture da eseguire saranno affidate e specificate, di volta in volta, con l'emissione degli ordini di fornitura con le modalità e i tempi previsti nel CSA.

2.3 La Stazione Appaltante svolge, ai sensi dell'art. 177, comma 2, del D. Lgs n. 152/2006 un servizio di pubblica utilità di cui deve essere garantita la continuità. In ragione di tale circostanza il servizio oggetto del presente accordo quadro, nella sua globalità, costituisce servizio essenziale e obbligatorio e dovrà essere sempre garantito con continuità ed efficacia. Il Fornitore in nessun caso potrà, quindi, sospendere od interrompere il servizio, che dovrà essere assicurato anche in caso di eventi eccezionali.

ARTICOLO 3 – OBBLIGHI DEL FORNITORE

3.1 Il Fornitore si obbliga, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'esecuzione delle forniture:

- a) a eseguire la fornitura oggetto del presente accordo quadro nel rispetto delle modalità, delle condizioni e dei tempi riportati nel Capitolato speciale d'Appalto, le cui previsioni e obblighi devono intendersi integralmente trascritti nel presente accordo quadro;
- b) a fornire prodotti nuovi di fabbrica e conformi alle norme di legge o regolamentari che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto;
- c) a fornire prodotti di case produttrici di primaria importanza che abbiano le stesse caratteristiche degli originali e siano certificati;
- d) a fornire, per ogni singolo prodotto, le istruzioni in lingua italiana, se previste, per un uso corretto ed in condizioni di sicurezza;
- e) a fornire prodotti realizzati con l'uso di materie prime non nocive e di forme e finiture tali da non arrecare danni all'utilizzatore finale;
- f) a garantire la conformità dei prodotti alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego dei prodotti medesimi ai fini della sicurezza degli utilizzatori.
- g) a fornire la certificazione di *Ricambio equivalente* fornita dalla casa costruttrice degli autoveicoli oggetto di manutenzione;
- h) a fornire ed aggiornare, con frequenza almeno semestrale, i listini relativi ai componenti delle marche fornite;
- i) a osservare tutte le norme e le prescrizioni del vigente C.C.N.L di categoria, e conseguentemente a inquadrare e retribuire i propri dipendenti secondo quanto previsto da tale normativa e da quella legale, provvedendo, altresì, al regolare ed effettivo adempimento in ordine agli obblighi assicurativi, previdenziali e retributivi di legge;
- j) a manlevare la Stazione Appaltante da ogni responsabilità risarcitoria connessa e/o derivante dall'esecuzione della fornitura;
- k) a designare un referente dell'esecuzione della fornitura oggetto del presente accordo quadro, al quale il RUP/DEC deve rivolgersi nel corso della durata dello stesso;
- l) a comunicare alla Stazione Appaltante ogni evento che possa incidere sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del d. lgs. 36/2023, entro il termine perentorio di 3 giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;

- m) a garantire il possesso continuativo, per tutta la durata del presente accordo quadro, dei requisiti di idoneità e di capacità tecnico-professionale per l'esecuzione delle forniture affidate, comunicando tempestivamente e, comunque non oltre 3 giorni, alla Stazione Appaltante ogni circostanza sopravvenuta che ne comporti la perdita/sospensione/variazione;
- n) a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante, per l'approvazione da parte della stessa, le eventuali necessarie variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le modifiche che si intendono apportare, i nominativi dei propri nuovi responsabili/referenti nonché a comunicare alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione intervenuta, in vigore del presente accordo quadro, relativa a ognuno dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

3.2 Obblighi del Fornitore in materia di personale

Il Fornitore, inoltre, si obbliga:

- a) a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro e di trattamenti retributivi assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- b) a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio delle forniture, l'elenco di tutte le risorse impiegate nell'appalto (con indicazione di nome, cognome, n. matricole, data di nascita, data di assunzione, livello di inquadramento ed eventuali attestati di formazione) nonché a comunicare preventivamente alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione del predetto personale;
- c) a munire ciascun dipendente di tesserino identificativo sul quale dovranno essere riportati ragione sociale della ditta, nome e cognome, data di nascita e fotografia del dipendente, come previsto dall'art. 26 del T.U. 81/08;
- d) a far indossare ai propri dipendenti il necessario DPI durante lo svolgimento della fornitura;
- e) a rendere una propria autodichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, attestante l'avvenuto pagamento degli stipendi ai lavoratori impiegati nell'appalto da consegnare alla Stazione Appaltante con cadenza trimestrale, dandone evidenza contabile in conformità alla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti, a prescindere dall'importo erogato;
- f) a manlevare la Stazione Appaltante da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che la stessa dovesse patire per inadempienze contrattuali e inosservanze agli obblighi di legge ascrivibili al Fornitore o al suo subappaltatore (o alle sue associate/consorziate), con particolare riferimento all'ipotesi in cui ASIA dovesse essere chiamata, in qualità di obbligato solidale (es. art. 29 D. Lgs n. 276/2003 e art. 26, comma 4, del D. Lgs n. 81/2008) ovvero in qualità di committente ai sensi dell'art. 1676 c.c.;

ARTICOLO 4 – VERBALE DI AVVIO ESECUZIONE DELLA FORNITURA

4.1 L'avvio della fornitura oggetto dell'accordo quadro deve risultare da apposito verbale redatto ai sensi dell'art. 31, comma 2, lett. c), dell'allegato II.14 al Codice. Il RUP/DEC dà avvio all'esecuzione della fornitura, fornendo tutte le istruzioni e direttive necessarie.

ARTICOLO 5 – IMPORTO MASSIMO DI SPESA – PREZZI UNITARI – REVISIONE

PREZZI

5.1. L'importo complessivo stimato del presente accordo quadro, per la durata di 24 mesi, ammonta ad Euro _____, oltre Iva.

5.2 Prezzi unitari

Il presente accordo quadro viene stipulato a misura. Ai fini della contabilizzazione delle forniture effettivamente eseguite saranno utilizzati i prezzi unitari inerenti alla fornitura dei ricambi da utilizzare per le attività di manutenzione del parco veicolare di A.S.I.A. Napoli SpA al netto del ribasso offerto del __, __% .

I prezzi unitari delle forniture sono comprensivi di ogni onere necessario per la regolare esecuzione delle stesse. L'Appaltatore dichiara di aver valutato tutti gli oneri a suo carico necessari per garantire e assicurare la fornitura richiesta, per tutto il periodo di durata dell'accordo quadro, senza richiedere oneri aggiuntivi. I prezzi unitari delle forniture restano fissi e invariabili a eccezione di quanto stabilito dal successivo art. 5.3 in materia di revisione prezzi e si intendono accettati dal Fornitore in base ai calcoli di sua convenienza e a suo rischio.

5.3 Revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verificano particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo delle forniture superiore al 5 per cento dell'importo complessivo del contratto (d'ora innanzi "soglia"), i prezzi sono aggiornati nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la sopra indicata variazione di costo applicata alle sole prestazioni ancora da eseguire. A titolo esemplificativo, in caso di variazione pari al 10%, verrà riconosciuto l'80% del 5%, ossia il 4%. Nel caso di variazione contenuta entro il limite del 5% non si dà luogo ad alcuna variazione.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si applica l'indice sintetico dei prezzi alla produzione dell'industria – mensili – attività economica (ATECO 2007) [293] – *“fabbricazione di parti e accessori per autoveicoli e loro motori”*, pubblicato sul portale istituzionale ISTAT.

Allo scadere del primo anno di esecuzione del contratto, verrà verificata la variazione dei prezzi, che è calcolata come differenza tra il valore dell'indice sopra indicato individuato al momento della rilevazione ed il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione. In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3., il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.

Il procedimento di revisione sarà attivato su istanza motivata di parte che dovrà recare una analisi di mercato e di andamento dei prezzi di riferimento, supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La Stazione Appaltante, con proprio provvedimento e sussistendo le condizioni sopra indicate, disporrà la revisione dei prezzi. La presentazione dell'istanza non costituisce, in ogni caso, motivazione per il ritardo o la mancata esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Qualora si superi, in aumento o in diminuzione, la soglia, la Stazione Appaltante comunica all'Appaltatore i prezzi revisionati in coerenza con le modalità sopra indicate, da applicare alle prestazioni ancora da eseguire. In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni eseguite antecedentemente alla data di presentazione dell'istanza.

La revisione in aumento opererà a valere, e nei limiti, delle risorse disponibili per la Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Codice.

Al di fuori della fattispecie disciplinata dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

ARTICOLO 6 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO – PROROGA TECNICA

6.1 Il presente accordo quadro ha una durata di 24 mesi dalla data della sua sottoscrizione o dalla data del verbale di avvio delle forniture se antecedente alla stipula dell'accordo quadro. Il presente accordo quadro cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che siano stati emessi ordini di fornitura tali da esaurire il valore massimo stabilito al precedente articolo 5.

6.2 Le Parti convengono che qualora, alla data di scadenza del presente accordo quadro, fosse ancora in corso l'esecuzione di forniture connesse a richieste precedentemente emesse, il termine di scadenza si intende prorogato per il tempo strettamente necessario all'ultimazione delle predette forniture.

6.3 La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prorogare, se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del Codice, la durata dell'accordo quadro, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro ai medesimi termini e condizioni contrattuali.

ARTICOLO 7 – RESPONSABILE DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

7.1 Il Responsabile Unico del Progetto/Direttore dell'esecuzione dell'accordo quadro controlla l'esecuzione dell'accordo quadro e nella fase di esecuzione si avvale di collaboratori con il compito di coadiuvarlo nelle sue funzioni.

7.2 Il RUP/DEC impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dell'esecuzione della fornitura oggetto del presente accordo quadro. Il RUP/DEC opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico - contabile dell'esecuzione dell'accordo quadro.

7.3 Il RUP/DEC fornisce al Fornitore tutte le istruzioni e le direttive necessarie, tramite ordini di fornitura che devono riportare i dati della stessa. Il Fornitore è tenuto a uniformarsi alle disposizioni contenute nell'ordine di fornitura. Il RUP/DEC può avvalersi anche di personale di ASIA. I recapiti del RUP/DEC sono: tel. _____ e-mail _____.

7.4 Il Fornitore non potrà eccepire, durante l'esecuzione delle forniture, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di circostanze non considerate in sede di offerta, salvo che, tali circostanze possano essere ricondotte a cause di forza maggiore.

7.5 Il RUP/DEC effettua, ai sensi dell'art. 116, comma 5, del Codice la verifica di conformità dei servizi appaltati.

7.6 Per tutto quanto non previsto dal presente accordo quadro, si rinvia all'art. 114 e all'allegato II.14 del Codice.

ARTICOLO 8 – CONTABILIZZAZIONE DELLE FORNITURE , VERIFICA DI CONFORMITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DELLA RATA DI SALDO

8.1 La contabilizzazione delle prestazioni inerenti a ciascun contratto applicativo e il relativo pagamento del corrispettivo avvengono secondo quanto stabilito dall'art. 125 del Codice e al Capo II dell'Allegato II.14 al Codice.

8.2 Fatture elettroniche

La fattura deve riportare il CIG della gara, obbligatorio ai fini del pagamento, e deve essere corredata dal certificato di regolare esecuzione, in termini qualitativi e quantitativi, delle forniture eseguite emesso dal RUP/DEC. Il pagamento della fattura avviene in maniera posticipata a 60 giorni f.m. dalla presentazione della stessa da parte del Fornitore.

Le fatture devono riportare obbligatoriamente negli appositi campi previsti nel tracciato ministeriale del file XML per l'emissione della fattura elettronica i numeri di CIG ed ordine, il codice univoco dell'Asia Napoli per l'emissione della fattura elettronica è M5UXCR1. La fattura intestata ad A.S.I.A. – Napoli SpA, Via Ponte dei Francesi 37/D - 80146 Napoli deve essere inviata a mezzo PEC all'indirizzo asianapoli.afc@pec.it. Le fatture emesse dal Fornitore soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 così come emendato dall'art. 11, del Decreto Legge n. 50/2017 (convertito nella legge n. 96/2017).

Il pagamento della fattura è subordinato all'acquisizione da parte di ASIA del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario/postale dedicato di cui alla legge 136/2010. Eventuali contestazioni in merito alle prestazioni rese sospendono i termini di pagamento. Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del Codice, la Stazione Appaltante opererà una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto di ciascuna fattura. Tali ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità da parte del RUP/DEC previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

ARTICOLO 9 – PENALI

9.1 La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 126 del D. Lgs. 36/2023, si riserva di applicare al Fornitore le penali di cui al paragrafo 8 del Capitolato Speciale d'Appalto.

9.2 Resta fermo il diritto della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1382, comma 1, c.c. al risarcimento del maggior danno da parte del Fornitore ovvero alla risoluzione dell'accordo quadro qualora ne sussistano le condizioni. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.

9.3 Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al paragrafo 8 del Capitolato Speciale d'Appalto, verranno contestati per iscritto dalla Stazione Appaltante al Fornitore. Il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dalla stessa contestazione. La Stazione Appaltante

qualora ritenga non accoglibili le controdeduzioni formulate dal Fornitore, procede all'applicazione delle penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

9.4 Il Fornitore autorizza sin d'ora la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1252 c.c., a compensare le somme a esso dovute a qualunque titolo con gli importi delle penali. La Stazione Appaltante può a suo insindacabile giudizio, avvalersi della garanzia definitiva prodotta dal Fornitore per recuperare gli importi da quest'ultimo dovuti a titolo di penale.

9.5 L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

ARTICOLO 10 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA DELL'ACCORDO QUADRO

10.1 Fermo restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'art. 122 del d. lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 1456 c.c., di risolvere il presente accordo quadro, qualunque sia il relativo stato di esecuzione, nei seguenti casi:

- a) nel caso di mancato avvio dell'esecuzione delle forniture affidate;
- b) nel caso di reiterate violazioni agli ordini di fornitura predisposti da ASIA;
- c) nel caso di mancato rinnovo e/o perdita, da parte del Fornitore, delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa per l'espletamento delle forniture affidate;
- d) allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica in capo al Fornitore che ostacoli l'esecuzione del presente accordo quadro;
- e) nel caso di reiterate sospensioni delle prestazioni contrattuali o di mancata ripresa delle stesse da parte del Fornitore senza giustificato motivo;
- f) nel caso di reiterata violazione da parte del Fornitore degli obblighi previsti dal capitolato speciale d'appalto in ordine alle modalità di esecuzione delle forniture;
- g) nel caso di grave e/o reiterata inosservanza da parte del Fornitore degli obblighi retributivi e contributivi;
- h) nel caso di accertata violazione da parte del Fornitore della normativa in materia di salute e la sicurezza dei lavoratori;
- i) in caso di malafede, frode o grave negligenza, da parte del Fornitore, nell'esecuzione delle forniture affidate;
- j) in caso di violazione, da parte del Fornitore, delle norme in materia di cessione del credito e del contratto;
- k) nel caso di reiterate inottemperanze da parte del Fornitore alle prescrizioni impartite mediante gli ordini di fornitura impartiti dal RUP/DEC;
- l) qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate abbia superato il 10% del valore del contratto;
- m) nel caso di inosservanza delle norme e dei principi sanciti dal Codice Etico e nel Modello Organizzativo ex d. lgs. 231/2001 adottati dalla Stazione Appaltante;
- n) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 giorni dalla richiesta da parte della Stazione Appaltante.

10.2 La Stazione Appaltante risolve l'accordo quadro nei seguenti casi:

- a) qualora sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia

intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94, comma 1, del Codice;

- b) nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010;
- c) in caso di subappalto non preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante;
- d) nel caso di inosservanza delle norme e dei principi sanciti dal Codice Etico e nel Modello Organizzativo ex d. lgs. 231/2001 adottati dalla Stazione Appaltante.

10.3 In tutte le ipotesi, innanzi contemplate, la risoluzione dell'accordo quadro e/o dell'ordine di prestazione si verifica di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in coincidenza della ricezione, a mezzo pec, da parte del Fornitore della comunicazione con la quale la Stazione Appaltante dichiara la propria volontà di avvalersi della presente clausola.

10.4 In tutti i casi di risoluzione del contratto, per una delle cause precedentemente contemplate, Il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle forniture regolarmente eseguite. Resta in ogni caso ferma l'esecuzione in danno del Fornitore, con ogni conseguente addebito nei suoi confronti e il diritto della Stazione Appaltante di escutere la garanzia definitiva, oltre al risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

ARTICOLO 11 – MODIFICHE DELL'ACCORDO QUADRO

11.1 Nessuna variazione o modifica può essere apportata al presente accordo quadro se non sia stata preventivamente disposta dal RUP/DEC e approvata dalla Stazione Appaltante.

11.2 Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti e/o rimborsi di sorta e, ove il RUP/DEC lo giudichi opportuno, comportano l'obbligo di rimessa in pristino, a esclusivo carico del Fornitore.

11.3 la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. d) del Codice, si riserva, in corso di esecuzione, di sostituire l'aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente se all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali all'accordo quadro e non sia finalizzato a eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124.

ARTICOLO 12 – GARANZIA DEFINITIVA

12.1 Il Fornitore ha prodotto la garanzia di cui all'articolo 117 del Codice, sotto forma di polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) con la formula "a prima richiesta", nella misura del _____. La garanzia dell'accordo quadro deve essere vincolata per tutta la durata del presente accordo quadro.

12.2 È facoltà della Stazione Appaltante disporre, in tutto o in parte, di detta garanzia anche per le spese inerenti alle prestazioni da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle forniture, e ciò anche in caso di risoluzione del presente accordo quadro. La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di rivalersi sulla garanzia anche in ragione dell'avvenuta risoluzione dell'accordo quadro disposta in danno del Fornitore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore medesimo per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in

cantiere.

12.3 In caso di escussione parziale o totale della garanzia da parte della Stazione Appaltante, Il Fornitore avrà l'obbligo, entro 15 giorni dalla escussione, di provvedere al relativo reintegro. In caso di inottemperanza a tale adempimento, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Fornitore in corso di esecuzione dell'accordo quadro.

ARTICOLO 13 – ASSICURAZIONI A CARICO DEL FORNITORE

13.1 Il Fornitore svolge la fornitura appaltata sotto la propria responsabilità, assumendo tutte le conseguenze nei confronti dei propri addetti, della Stazione Appaltante e dei terzi.

Il Fornitore si obbliga a tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni responsabilità derivante dall'esecuzione delle forniture oggetto del presente accordo quadro. A tal fine, il Fornitore è obbligato a consegnare alla Stazione Appaltante (prima della stipula dell'accordo quadro, pena la decadenza dall'aggiudicazione) apposita polizza assicurativa RCT/RCO che assicuri la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a cose di terzi (ritenendo compresa fra i terzi anche la Stazione Appaltante e i relativi dipendenti) e/o prestatori d'opera conseguenti all'espletamento della fornitura. Il massimale non può essere inferiore a Euro 1.500.000,00 per ogni evento dannoso.

13.2 In alternativa alla stipulazione della polizza come sopra riportato, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RCT/RCO già attivata avente le caratteristiche di cui sopra con apposita appendice nella quale si espliciti che la polizza copre anche il servizio oggetto del presente accordo quadro.

13.3 La polizza o, in alternativa, l'appendice devono avere una durata pari almeno all'intera durata dell'appalto, e in ogni caso, riportare:

- a) l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare alla Stazione Appaltante, entro 10 giorni, eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio;
- b) la previsione che per terzi si intendono anche la Stazione Appaltante e i dipendenti di quest'ultima.

13.4 Eventuali franchigie saranno a carico del Fornitore. Nel caso di giudizio la Stazione Appaltante dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

13.5 La non efficacia della polizza per qualsiasi ragione durante il periodo contrattuale può costituire causa di risoluzione del contratto e comunque esonera la Stazione Appaltante dal pagamento dei corrispettivi fino ad avvenuta regolarizzazione da parte del Fornitore.

ARTICOLO 14 - SUBAPPALTO

14.1 Il Fornitore in sede di gara ha dichiarato di voler subappaltare _____ (*in alternativa il Fornitore ha dichiarato che non intende ricorrere al subappalto*).

[IN CASO DI SUBAPPALTO]

14.2 Il subappalto deve essere preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante. Il Fornitore può affidare in subappalto i servizi oggetto del presente accordo quadro, a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del d. lgs. 36/2023;
- c) all'atto dell'offerta siano state indicate le parti del servizio che si intende subappaltare.

14.2 Il Fornitore trasmette il contratto di subappalto alla Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del d. lgs. 36/2023 e il possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103 del medesimo decreto. La Stazione Appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'art. 23. Il contratto di subappalto, corredato dalla documentazione tecnica, amministrativa e grafica indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

14.3 Il contratto di subappalto indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini di servizi subappaltati che di valore economico e deve riportare la clausola con la quale il subappaltatore si impegna a rispettare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 oltre alle clausole del Protocollo di legalità. Il Fornitore che si avvale del subappalto o del cottimo deve altresì produrre la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 cod. civ. con il titolare del cottimo o del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La Stazione Appaltante rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

14.4 Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lett. a), e c) del d. lgs. 36/2023 Il Fornitore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma.

14.5 Il Fornitore è tenuto a osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'art. 11. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12 del d. lgs. 36/2023. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

14.6 Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. Il Fornitore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle

imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. La stazione appaltante, sentito il direttore dell'esecuzione del contratto, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

14.7 Il Fornitore comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del servizio affidato. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È fatto altresì obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.

[NEL CASO DI PAGAMENTO DIRETTO DEL SUBAPPALTATORE]

Nel caso in cui il subappaltatore abbia fatto richiesta diretta di pagamento ai sensi del comma 11 lett. c) dell'art.119 del codice, la Stazione Appaltante provvede al pagamento diretto nei suoi confronti. Il pagamento delle fatture emesse dal subappaltatore è subordinato all'acquisizione da parte del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla Legge n. 136/2010.

[NEL CASO DI PAGAMENTO NEI CONFRONTI DEL FORNITORE]

Il Fornitore ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti di volta in volta eseguiti nei confronti del subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale adempimento va espletato entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento eseguito nei loro confronti. Qualora Il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore del medesimo Fornitore. Il mancato o intempestivo adempimento degli obblighi previsti nella presente clausola costituisce grave inadempimento tale da legittimare la risoluzione dell'accordo quadro.

14.8 Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si rinvia all'art. 119 del d. lgs. 36/2023.

Il presente accordo quadro e i singoli contratti applicativi si intendono risolti automaticamente di diritto nel caso in cui il RUP/DEC accerti in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento stesso.

ARTICOLO 15 – ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI E RETRIBUTIVI – INTERVENTO SOSTITUTIVO

15.1 Il Fornitore è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali) di settore e luogo di esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto. Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

15.2 In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del Fornitore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 119 del d. lgs. 36/2023, impiegato nell'esecuzione delle forniture oggetto del presente contratto, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del d. lgs. 36/2023 trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

15.3 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del Fornitore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del presente contratto, il RUP/DEC, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del d. lgs. 36/2023 invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro quest'ultimo termine, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo delle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente in caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

ARTICOLO 16 – CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEL CREDITO

16.1 E' fatto espresso divieto al Fornitore, salve le vicende soggettive di cui all'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023, di cedere il presente accordo quadro a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 120, comma 12, del Codice.

16.2 Il Fornitore può cedere i crediti derivanti dall'accordo quadro con le modalità espresse all'art. 6 dell'All. II.14 del D. Lgs. 36/2023. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione Appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. È fatto salvo, altresì, il divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure/deleghe all'incasso.

16.3 Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto a utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati del Fornitore medesimo, riportando il CIG di riferimento.

16.4 In caso di inosservanza da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del danno, la stessa avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente accordo quadro.

ARTICOLO 17 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

17.1 Il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136, si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima legge.

A tal fine, Il Fornitore indica il codice IBAN del conto dedicato alla commessa pubblica: _____, nonché le generalità e il codice fiscale della persona delegata a operare sullo stesso: _____.

Le fatture dovranno riportare gli estremi della banca, del relativo codice Iban, nonché del CIG dell'appalto.

17.2 Qualora le transazioni relative al presente accordo quadro siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente accordo quadro è risolto di diritto, previa semplice dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo pec, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della legge 136/2010 e s.m.i.

17.3 Il Fornitore si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 9, della Legge n. 136/2010, a inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nelle forniture oggetto del presente accordo quadro un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. La Stazione Appaltante verifica che nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati alle forniture oggetto del contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta del relativo contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge n. 136/2010. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere copia del sub-contratto tra Il Fornitore e il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

17.4 Il Fornitore – ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subfornitore coinvolto, direttamente o indirettamente, nelle forniture oggetto del presente accordo quadro - si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli dell'inadempimento della propria controparte (subFornitore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria e ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo contratto.

ARTICOLO 18 – SICUREZZA SUL LAVORO

18.1 Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa riguardante la sicurezza sul lavoro che si impegna a osservare e far osservare a tutto il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto. L'eventuale violazione delle norme in materia di sicurezza, da parte del Fornitore, costituisce causa di risoluzione dell'accordo quadro.

18.2 Il Fornitore è tenuto a curare il coordinamento degli eventuali subappaltatori, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dal Fornitore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe sul mandatario.

ARTICOLO 19 – ELEZIONE DI DOMICILIO

19.1 Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro, Il Fornitore elegge domicilio presso _____. Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso delle attività deve essere comunicato alla Stazione Appaltante con PEC entro 3 giorni dall'avvenuto cambiamento.

19.2 La Stazione Appaltante elegge domicilio presso la sede in epigrafe indicata.

ARTICOLO 20 – SPESE CONTRATTUALI

20.1 Tutte le spese e le imposte connesse con la stipula del presente accordo quadro sono a totale carico del Fornitore.

20.2 Ai sensi dell'art. 18, comma 10, del d. lgs. 36/2023 con la tabella di cui all'All. I.4 è individuato il valore dell'imposta di bollo che Il Fornitore assolve a tantum al momento della stipula dell'accordo quadro e in proporzione al valore dello stesso.

ARTICOLO 21 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ – CODICE DI COMPORTAMENTO

21.1 Il Fornitore si impegna a rispettare tutte le previsioni contenute nel “Protocollo di legalità” con particolare riguardo alle clausole dalla n. 1 alla n. 15 del predetto Protocollo di seguito riportate:

Clausola n. 1

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. Analogo effetto risolutivo deriverà dall'accertata sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni antimafia, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile. In caso di emissione da parte del Prefetto di un'informazione ai sensi dell'art. 1 septies, D.L. 6 settembre 1982 n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, la Stazione appaltante si riserva di valutare discrezionalmente l'opportunità di escludere l'impresa interessata dalla suddetta informazione dalla procedura e da ogni subcontratto, nonché di procedere alla risoluzione dei contratti in corso".

Clausola n. 2

"La sottoscritta impresa s'impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco e i dati delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai settori di attività di cui all'art. 2 del presente Protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo".

Clausola n. 3

"La sottoscritta impresa s'impegna a inserire in tutti i subappalti/ subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive, ovvero rigetto dell'iscrizione nella c.d. white list per i settori di interesse, a carico del subappaltatore/ subcontraente".

Clausola n. 4

"La sottoscritta impresa s'impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione alla Stazione appaltante, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere ecc). Resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'Autorità Giudiziaria, come da clausola n. 5 che segue. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c.".

Clausola n. 5

"La sottoscritta impresa s'impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità a essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate la Stazione appaltante e la Prefettura, come da clausola n. 4 che precede. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c.".

Clausola n. 6

"La sottoscritta impresa si impegna ad assumere ogni onere e spesa, a proprio carico, derivante dagli accordi/protocolli promossi e stipulati dalla Stazione appaltante con gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione dell'opera, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che la realizzeranno, nonché al rispetto degli obblighi derivanti da tali accordi".

Clausola n. 7

"La sottoscritta impresa si impegna a far rispettare il presente Protocollo ai subappaltatori/subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto 19 analogo a quelle riportate nel presente Allegato".

Clausola n. 8

"La sottoscritta impresa si impegna a inserire nei subappalti/subcontratti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nel d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, con le modalità di cui agli artt. 2 e 3 del presente Protocollo, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a carico del cessionario e a riservarsi la facoltà di rifiutare le cessioni del credito effettuate a favore di cessionari per i quali la Prefettura fornisca informazioni antimafia di tenore interdittivo. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti i soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti".

Clausola n. 9

"La sottoscritta impresa si impegna a procedere al distacco della manodopera, così come disciplinato dall'art. 30 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata esclusivamente alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante medesima, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sull'impresa distaccante. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera".

Clausola n. 10

"Il contraente Fornitore s'impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.".

Clausola n. 11

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la Stazione appaltante s'impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p. ".

Clausola n.12

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora sia effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo, attraverso conti dedicati accessi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo costituisce causa di risoluzione del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile".

Clausola n. 13

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione del contratto o sub-contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile alla sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. A tal fine, si considera, in ogni caso, inadempimento grave: a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria; b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; c) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari superiore al 15% del totale dei lavoratori occupati nel cantiere o nell'opificio".

Clausola n. 14

"La sottoscritta impresa si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese subappaltatrici/subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti di cui agli artt. 85 e 91, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 da sottoporre a verifica antimafia. In caso di violazione si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 14 del Protocollo".

Clausola n. 15

"La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto fra la Prefettura e la Stazione appaltante e di essere pienamente consapevole e di accettare, il sistema sanzionatorio ivi previsto".

21.2 Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001, Il Fornitore si impegna nei rapporti con la Stazione Appaltante, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico reperibile sul sito www.asianapoli.it, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben

conoscere. In caso di violazione del suddetto Codice Etico che sia riconducibile alla responsabilità del Fornitore e/o di rinvio a giudizio e/o condanna di quest'ultimo per reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, sarà facoltà della Stazione Appaltante dichiarare risolto di diritto il presente accordo quadro, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

21.3 Il Fornitore si impegna, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi al Codice di Comportamento pubblicato sul sito internet www.asianapoli.it, la cui violazione può legittimare la Stazione Appaltante a risolvere il contratto. A tal proposito Il Fornitore ha dichiarato, in sede di gara, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi a dipendenti di A.S.I.A. Napoli SpA che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali in procedimenti in cui è stato parte interessata. Il Fornitore si è, altresì, impegnato a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53, comma 16-ter, del d. lgs. n. 165/2001.

ARTICOLO 22 –FORO COMPETENTE

22.1 Qualsiasi controversia, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del Contratto, non definita ai sensi del precedente capoverso, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Napoli.

ARTICOLO 23 – PRIVACY

23.1 Ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679, si conviene che i dati contenuti nella documentazione prodotta vengono acquisiti e trattati esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara e per l'adempimento degli obblighi legali a esso connessi. Gli interessati hanno diritto di accedere ai propri dati personali, di ottenerne la rettifica o la cancellazione.

ARTICOLO 24 – DOCUMENTI ACCORDO QUADRO

24.1 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro, sebbene qui non materialmente allegati, ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti, che le parti dichiarano di ben conoscere e accettare:

- a) Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati;
- b) Offerta economica del Fornitore.

ARTICOLO 25 – DISPOSIZIONI FINALI

25.1 L'eventuale nullità di una clausola non incide sulla validità dell'accordo quadro nel suo complesso.

25.2 Il presente accordo quadro costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole e che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente accordo quadro non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto e sottoscritto dalle Parti.

25.3 Con il presente accordo quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà a detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti. In caso di contrasti, le previsioni del presente Contratto prevarranno su quelle degli atti di

sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

25.4 Oltre a quanto previsto nel presente accordo quadro e relativi allegati, sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti relative alla materia oggetto del presente atto e appalti pubblici, e, in particolare:

- a. il codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 36/2023;
- b. il Codice civile e leggi collegate;
- c. il d. lgs. 81/2008;
- d. la normativa in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”);
- e. il d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. – (Codice dell’Amministrazione digitale);
- f. il d. lgs. 152/06.

25.5. In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente accordo quadro e nei documenti sopraindicati vale l’interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione delle prestazioni oggetto d’appalto, nel rispetto della normativa vigente in materia.

25.6 Per quanto non previsto dal presente accordo quadro si rinvia al D.lgs. 36/2023, al codice civile e alle altre pertinenti disposizioni normative in materia.

ASIA Napoli SpA

Il Fornitore